

XVIII legislatura

**A.S. 2133:**

**"Conversione in legge del decreto-legge  
13 marzo 2021, n. 31, recante misure  
urgenti in materia di svolgimento  
dell'esame di Stato per l'abilitazione  
all'esercizio della professione di  
avvocato durante l'emergenza  
epidemiologica da COVID-19"**

Marzo 2021  
n. 214



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2133: "Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19"». NL214, marzo 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

## INDICE

Articolo 1 ( <i>Disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2020</i> ) .....	1
Articolo 2 ( <i>Esame di Stato</i> ) .....	1
Articolo 3 ( <i>Composizione delle sottocommissioni</i> ) .....	2
Articolo 4 ( <i>Lavori delle sottocommissioni</i> ) .....	8
Articolo 5 ( <i>Verbale della prova di esame</i> ) .....	11
Articolo 6 ( <i>Compensi</i> ) .....	12
Articolo 7 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> ) .....	14



## **Articolo 1**

### ***(Disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2020)***

Il comma 1 stabilisce che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione 2020, indetta con decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, è disciplinato dalle disposizioni del decreto in esame.

Il comma 2 dispone il rinvio, per quanto non previsto dalle norme speciali introdotte con il presente decreto legge, alla disciplina attualmente vigente come individuata dalla norma transitoria di cui all'articolo 49 (*Disciplina transitoria per l'esame*) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*). Viene inoltre specificato che i termini che, nelle medesime norme previgenti, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della prima prova orale.

## **Articolo 2**

### ***(Esame di Stato)***

Il comma 1 stabilisce che l'esame per la sessione 2020 debba articolarsi in due prove orali.

Il comma 2 dispone che la prima prova orale sia pubblica, e abbia ad oggetto l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che attesti conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato, ivi specificandosi che tale scelta debba giocoforza avvenire, alternativamente, tra le materie regolate dal codice civile, dal codice penale o del diritto amministrativo. È stabilito altresì che ciascun candidato debba esprimere l'opzione per la materia prescelta mediante comunicazione da trasmettere con le modalità *ad hoc* stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.

Il comma 3 stabilisce che la sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova orale, è tenuta alla predisposizione, per ogni candidato, di tre quesiti in relazione alla materia prescelta. È quindi espressamente previsto che detto quesito debba essere collocato all'interno di una busta distinta e numerata e che il presidente della sottocommissione sia tenuto alla chiusura delle buste apponendovi la propria firma. Ai fini dello svolgimento della prova, è previsto che il candidato debba indicare il numero della busta prescelta e che il presidente della sottocommissione ne dia lettura del quesito in essa contenuto.

Il comma 4 dispone che lo svolgimento della prima prova orale debba aver luogo nel limite di tempo complessivo di un'ora dal momento della dettatura del quesito, di cui, si precisa, trenta minuti per l'esame "preliminare" del quesito e trenta minuti per la relativa discussione, stabilendosi che nel corso dell'esame preliminare del quesito, il candidato possa anche consultare i codici, anche commentati - sia pure esclusivamente con la giurisprudenza - le leggi ed i decreti dello Stato. È stabilito che i testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell'inizio della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, siano collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova, per cui scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilità del candidato. È altresì consentito al candidato, per il mero utilizzo personale, prendere appunti e predisporre uno schema per la discussione del quesito utilizzando fogli di carta messi a disposizione sul banco, prima della prova, e vistati da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario. Ultimata la prova, i citati fogli restano nella sua disponibilità e non formano in alcun modo oggetto di valutazione da parte della sottocommissione.

Il comma 5 prevede che i candidati non possano portare testi o scritti, anche in formato digitale, tantomeno telefoni cellulari, *computer*, e ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, né possono

conferire, pena la immediata esclusione dall'esame. Esaurita la discussione, la sottocommissione si ritira in camera di consiglio, terminata la quale comunica al candidato l'esito della prova.

Il comma 6 dispone che, ai fini della valutazione della prima prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame disponga di dieci punti. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.

Il comma 7, alle lettere a) e b), prevede che la seconda prova orale debba anch'essa essere pubblica, e debba durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato, e debba svolgersi a non meno di 30 giorni di distanza dalla prima, consistendo nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui una tra diritto civile e diritto penale (purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale) e una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e nelle materie diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico. E' inoltre stabilito che in caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale debba avere per oggetto obbligatoriamente il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico (lettera a). In aggiunta, il candidato dovrà fornire in tale sede adeguata dimostrazione della conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato (lettera b).

Il comma 8 prevede che ai fini della valutazione della seconda prova orale, ogni componente della sottocommissione d'esame disponga di dieci punti di merito per ciascuna delle sei materie di cui al comma 7, lettere a) e b).

Il comma 9 stabilisce che siano giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.

### **Articolo 3** ***(Composizione delle sottocommissioni)***

L'articolo 3 reca le norme di disciplina della composizione delle sottocommissioni d'esame.

Il comma 1 stabilisce che le sottocommissioni di cui all'articolo 22, quarto comma, del R.D. n. 1578/1933 (*Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore*) e all'articolo 47 (Commissioni d'esame), commi 2 e 3, della legge n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*) del 2012, sono composte da n. 3 membri effettivi e n.3 membri supplenti, dei quali n.2 effettivi e n.2 supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed il residuo membro, effettivo e supplente, debba essere individuato tra magistrati, anche militari, prioritariamente in pensione, o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. E' previsto che ciascuna sottocommissione operi con la partecipazione di n.3 membri rappresentativi di almeno due categorie professionali e che il presidente sia un avvocato.

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, si proceda alla integrazione e rimodulazione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle sottocommissioni già nominate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. E' stabilito che con lo stesso decreto si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione all'esame e alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la seconda prova orale.

Il comma 3 stabilisce che le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione possono essere esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all'amministrazione della giustizia.

**La RT** evidenzia che il provvedimento muove dalla straordinaria necessità ed urgenza di adottare delle disposizioni che rendano possibile, nell'attuale contesto emergenziale dovuto alla recrudescenza della pandemia da COVID-19, lo svolgimento delle prove della sessione 2020 dell'esame di abilitazione forense.

Per la prima volta dal dopoguerra, infatti, la pandemia ha impedito lo svolgimento delle prove scritte dell'esame di avvocato, che sono state differite al 13, 14 e 15 aprile 2021.

Purtuttavia, a fronte di una diffusione della malattia che nonostante l'avvio della campagna vaccinale non accenna ancora a diminuire, le ragioni che avevano indotto nello scorso autunno a disporre il rinvio della prova scritta permangono tuttora; in particolare le previsioni che possono farsi sulla base delle rilevazioni mediche attualmente disponibili sconsigliano vivamente lo svolgimento delle prove scritte nelle date individuate, stante l'inevitabilità, specie nelle sedi metropolitane, di assembramenti di un gran numero di candidati per un tempo assai prolungato quale è quello attualmente previsto per la redazione degli elaborati.

In particolare, lo svolgimento delle prove scritte, che si tengono contestualmente in tre giorni in varie sedi sul territorio nazionale, in alcuni casi riunendo migliaia di candidati (oltre 3.000 a Milano e a Roma; oltre 4.000 a Napoli), non è ragionevolmente possibile per almeno due ordini di considerazioni: la normativa vigente consente di riunire in un'unica sede 30 persone (non di più); dunque o si ricorre a sedi in cui si possono suddividere i candidati in classi di 30 (all'interno di padiglioni della fiera, come a Milano o Roma) o bisogna trovare soluzioni logistiche che, da interlocuzioni avviate dal ministero, non sembrano sempre e ovunque possibili. In ogni caso l'impegno del personale di controllo sarebbe notevole e difficile, in considerazione della pluralità di sedi; il rischio connesso al contagio è elevato così come le difficoltà logistico-organizzative. Basti pensare alle code nell'afflusso, alle code nei servizi igienici, all'attività di controllo e visto dei codici, alla necessità di effettuare tamponi, al divieto di consumare cibi (le prove durano 7 ore), alla presenza di donne con necessità di allattare i propri figli, a candidati con patologie pregresse e particolarmente esposti al rischio del contagio.

Il Ministero della giustizia ha richiesto un parere sulla possibilità di svolgimento delle prove al Comitato tecnico scientifico, insediato presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato ha risposto di ritenere che, allo stato attuale, non sia possibile lo svolgimento in sicurezza delle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato previste nei giorni 13, 14, 15 aprile 2021, in considerazione dell'andamento epidemiologico, tenuto altresì conto delle

modalità di svolgimento delle prove scritte e delle relative criticità rappresentate, in particolare legate alle difficoltà (e fino all'impossibilità) di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 3 febbraio 2021.

D'altra parte la scelta di un ulteriore differimento comporterebbe l'impossibilità di portare a termine le correzioni delle prove scritte ed effettuare i conseguenti orali in tempo utile per lo svolgimento della sessione 2021 dell'esame di abilitazione.

In tale quadro, dunque, è necessario abbandonare l'ipotesi dello svolgimento delle prove scritte in presenza e di seguire ipotesi alternative, che richiedono tuttavia un intervento legislativo, sotto forma di decreto-legge, stante la natura anche primaria delle norme cui occorre derogare (in primo luogo l'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che detta tuttora la disciplina dell'esame di avvocato in virtù della disposizione transitoria di cui all'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247).

Rileva che, tanto premesso, le soluzioni astrattamente ipotizzabili sono essenzialmente due: rinunciare alle prove scritte e prevedere per l'esame 2020 solo una prova orale; sostituire le prove scritte con una prova orale a carattere preselettivo, cioè propedeutica rispetto alla canonica prova orale.

La prima ipotesi, sebbene apparentemente preferibile sotto il profilo organizzativo, sconta il fatto che l'esame sarebbe tenuto dal candidato presso la sede in cui ha compiuto il tirocinio (mentre l'attuale disciplina della prova scritta dell'esame di abilitazione prevede che la correzione della prova scritta sia effettuata da commissioni diverse da quella avente sede nel distretto di appartenenza del candidato); la prova sarebbe, inoltre, scarsamente selettiva, considerato l'eccessivo numero di candidati che dovrebbero essere esaminati in una pluralità di materie; per di più, comporterebbe la rinuncia ad una valutazione delle abilità pratico-applicative acquisite nel corso della pratica forense.

Segnala che la seconda ipotesi, prescelta dal decreto in esame, appare preferibile, in quanto maggiormente selettiva e più in linea col modello tradizionale delle due prove in successione.

Indipendentemente dalla soluzione adottata, comunque, l'espletamento di un numero molto elevato di esami orali (i candidati che hanno presentato domanda per la partecipazione all'esame sono circa 26.000) richiede l'incremento del numero delle commissioni e dei commissari, nonché il reperimento di ulteriore personale amministrativo, eventualmente anche al di fuori del comparto giustizia, per il reperimento dei segretari e degli addetti alla vigilanza.

Quindi, con riferimento all'articolo in esame, ribadisce che la norma ivi prevista reca, per il solo anno 2020, la deroga delle norme previste dalla legislazione vigente circa le modalità di espletamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, rinviando, per quanto non previsto dall'articolato, alla disciplina attualmente previgente come individuata dalla norma transitoria di cui all'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Pertanto, circa i termini per il compimento di ogni adempimento che faccia riferimento all'inizio delle prove scritte, gli stessi vengono fatti coincidere con quelli fissati per lo svolgimento della prima prova orale preselettiva, indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'art. 3, comma 2, del presente provvedimento.

Conclude certificando che la disposizione riveste contenuto e natura ordinamentale e precettiva e ed è dettata per consentire il rapido svolgimento della sessione dell'anno passato al fine di non ledere le legittime aspettative dei candidati, pertanto, non è suscettibile di determinare alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 2, evidenzia che la disposizione contiene la descrizione delle modalità di espletamento delle prove di esame per la sessione 2020, entrambe svolte solo in maniera orale.

In particolare, sottolinea che la prima prova orale ha però natura preselettiva parimenti alla ordinaria prova scritta prevista dal regio decreto-legge 1578 del 1933, e serve a rilevare nel candidato l'attitudine alla risoluzione di un caso pratico e la conoscenza sia del diritto sostanziale che del diritto processuale, in una materia regolata dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo, che deve essere scelta preventivamente dal candidato e comunicata nelle forme e modalità individuate da un successivo decreto del Ministro della giustizia che vada ad integrare le previsioni del bando del 14 settembre 2020.

Rileva che anche per la seconda prova, quella orale, che è pubblica come la prima e ricalca quasi pedissequamente le disposizioni dell'ordinamento professionale attualmente vigente, le materie di esame, oltre le obbligatorie che sono la deontologia forense e l'ordinamento professionale, sono preventivamente scelte dal candidato secondo criteri dettagliatamente descritti nel presente provvedimento.

Infine, certifica che l'articolo ha evidente carattere precettivo ed è diretto a garantire la trasparenza delle modalità di espletamento delle prove, sia nei margini di scelta delle materie sulle quali i candidati intendono sostenere l'esame sia nella estrazione degli argomenti trattati lasciata, soprattutto nella prova preselettiva, alla casualità e governata da regole rigide ma estremamente trasparenti, confermando che la stessa, pertanto, non rileva sotto il profilo finanziario.

Sull'articolo 3, conferma che la norma prevede la composizione delle sottocommissioni, istituite presso ogni distretto di corte di appello, le quali sono deputate ad esaminare i vari candidati secondo la presentazione delle domande in base al luogo dove gli stessi hanno svolto il tirocinio o, in caso di trasferimento di sede, nel distretto in cui è stato svolto il maggior periodo di tirocinio.

Evidenzia che la composizione delle sottocommissioni distrettuali – rispetto alle previsioni dell'art. 22 commi 3 e 4 del R.D. 1578/1933 e dell'art. 47, commi 1, 2 e 3 della L. 247/2012 – è rimodulata secondo le esigenze dettate dallo stato di emergenza pandemica.

Al riguardo, sottolinea che invece che n.5 membri effettivi e n. 5 supplenti ne sono previsti n.3 sia di effettivi che di supplenti, dei quali n.2 effettivi e n.2 supplenti, sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il

patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed un membro sia effettivo che supplente, e i restanti scelti tra magistrati, anche militari (prioritariamente in pensione) o tra i professori o i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra i ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche. Ribadisce che il presidente è sempre un avvocato.

Conferma che con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, senza necessità di annullare le nomine già effettuate e procedere integralmente a nuove designazioni, è rimodulata ed integrata la composizione delle sottocommissioni già nominate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021<sup>1</sup>.

In proposito, specifica che il decreto sopra indicato dovrà contenere: 1) le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per lo svolgimento delle prove orali; 2) le modalità di accesso e di permanenza presso le sedi di esame riguardo alle misure poste in essere e da osservare per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19; 3) le forme e modalità di comunicazione della rinuncia della domanda di ammissione all'esame e 4) le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la seconda prova orale.

Infine, al fine di garantire la copertura delle posizioni di segretario delle sottocommissioni, ribadisce che è consentito, in deroga al comma 4 dell'art. 47 della L. 247/2012, che tali funzioni siano svolte anche da personale amministrativo in servizio presso tutte le pubbliche amministrazioni senza necessità di appartenenza al comparto della giustizia, purché avente una qualifica professionale che preveda come titolo di studio richiesto per l'accesso almeno la laurea triennale<sup>2</sup>, per cui è stabilito che i segretari delle sottocommissioni siano nominati dal presidente di corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione ed individuati tra il personale che presta servizio nel distretto su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente al comparto della giustizia.

Certifica che la disposizione ha natura ordinamentale e pur rimodulandosi la composizione delle sottocommissioni di esame, ne mantiene inalterato l'equilibrio tra i componenti.

L'eccezionalità della nuova composizione garantisce comunque la trasparenza delle decisioni adottate e consente inoltre di ridistribuire i membri delle ordinarie sottocommissioni, cosicché quelle originarie potranno sostanzialmente essere duplicate.

Precisa che la prevista "straordinaria" modalità di composizione delle commissioni eviterà tra l'altro che possano essere chiamati a rivestire il ruolo di commissari di esame

---

<sup>1</sup> Il D.M. 20 gennaio 2021 si è limitato a stabilire l'istituzione della commissione centrale presso il Ministero della giustizia e le sottocommissioni presso ciascuna Corte di appello (n. 27) per gli esami per l'iscrizione all'albo degli avvocati, indetti per l'anno 2020, prevedendo che la relativa spesa graverà sul capitolo 1250, p.g. 10, dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

<sup>2</sup> Per il comparto ministeri si rinvia all'Allegato A del CCNL 14 settembre 2007, in cui è stabilito che l'accesso alla III area dall'esterno sia riservato al personale in possesso di Laurea (triennale) o di Laurea specialistica, a seconda delle posizioni lavorative previste dal concorso (corrispondenti ai livelli ex VII o ex VII e IX del comparto ministeri).

un maggior numero di soggetti titolati e qualificati da reperire nei Consigli professionali o nelle università ed amministrazioni richiamate dalla norma primaria.

Pure in relazione all'individuazione dei segretari, effettuata a livello distrettuale, assicura l'invarianza della spesa per i compensi dei funzionari nominati attraverso il contenimento delle spese di missione.

**Al riguardo**, sull'articolo 3, per i profili di quantificazione, andrebbe chiarito se e in che misura sarà incrementato il numero totale delle sottocommissioni, posto che la RT riferisce di un loro incremento che però non è definito dalla norma in esame ma sarà presumibilmente determinato con il decreto ministeriale previsto al comma 2. Si osserva comunque che tale norma demanda al decreto ministeriale l'integrazione e rimodulazione delle sottocommissioni secondo i criteri di cui al comma 1, i quali tuttavia non contemplano un loro aumento.

Comunque, considerato che la RT al successivo articolo 6 ipotizza la nomina di 250 sottocommissioni di titolari più altrettante di supplenti, tale numero va posto a raffronto con quello che invece scaturirebbe dall'applicazione della normativa vigente (articolo 22 del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 e articolo 47 della legge 247/2012). Pertanto, andrebbe fornito il numero di sottocommissioni che sarebbero state nominate alla luce delle domande presentate per Corte di appello se non vi fosse stato l'intervento normativo in esame. Non si è in grado di ricostruire tale numero dato che la RT fornisce solo il numero complessivo di domande presentate, pari a 26.000 ma non il dato disaggregato per Corte di appello. Una volta indicato il numero di sottocommissioni che sarebbero state nominate in assenza del decreto in esame, tale numero andrebbe poi confrontato con le 250 sottocommissioni ipotizzate dalla RT.

In particolare, andrebbe fornita dimostrazione della compensazione tra i maggiori oneri derivanti dall'aumento del numero delle sottocommissioni e i risparmi derivanti dalla diminuzione del numero dei componenti di ciascuna da cinque a tre. Tale diminuzione infatti comporta un minor onere complessivo a titolo di spese per compensi da riconoscersi ai commissari e al segretario, rispetto a quanto non sia già previsto dalla vigente normativa<sup>3</sup>. Inoltre, andrebbero quantificati gli eventuali risparmi che

---

<sup>3</sup> D.M. del Ministero dell'Università 15 ottobre 1999, a cui rinvia l'articolo 10, comma 1, del D.M. del Ministero della Giustizia n. 48/2016 (*Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali*). In sintesi, l'articolo 1 del citato DM del ministro dell'università prevede che a ciascun componente delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni è corrisposto un compenso fisso, al lordo delle ritenute per legge, di circa 400 euro, maggiorato del 20% per i presidenti e che il predetto è aumentato di 1,25 euro per le prove scritte corrette e di 1,25 euro per le prove orali per ogni candidato esaminato. Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che ai componenti e ai presidenti, anche estranei alle pubbliche amministrazioni con sedi di servizio o di residenza diverse da quelle in cui si svolgono gli esami, è comunque dovuto il trattamento di missione nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti di direzione degli uffici di livelli dirigenziale generale. L'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto prevede poi che i competenti organi delle università sedi di esami di Stato possono stabilire con propri provvedimenti di corrispondere ai componenti delle commissioni di vigilanza un gettone di presenza per ogni giornata in cui sono impegnati, in misura non superiore a lire centomila.

deriveranno anche dal minor ricorso ai cd. "vigilanti" da impiegarsi nello svolgimento delle prove scritte ora sostituite da una prima prova orale <sup>4</sup>.

Con particolare riferimento alla disposizione che consente di individuare la figura del Segretario delle commissioni anche tra il personale appartenente alla carriera direttiva di altre delle PA oltre a quello appartenente al dicastero della giustizia<sup>5</sup>, dal momento che la norma in esame stabilisce il solo limite comunque dell'appartenenza alla carriera "direttiva", andrebbe chiarito se il loro compenso sia anche commisurato al trattamento di missione dell'amministrazione di origine, poiché in tal caso potrebbero prodursi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tenuto conto dei compensi che sono attualmente previsti dalla normativa vigente e dei differenziali retributivi medi che caratterizzano tuttora il personale appartenente all'area di inquadramento direttiva interessata (la III area) dei diversi comparti di contrattazione del pubblico impiego <sup>6-7</sup>.

La RT afferma che l'invarianza della spesa per i segretari sarà raggiunta attraverso il contenimento delle spese di missione. A tale proposito, andrebbero forniti maggiori dettagli in ordine ai risparmi effettivamente conseguibili dal contenimento di tali spese e anche in ordine alle maggiori spese per i segretari che deriveranno presumibilmente dall'aumento del numero delle sottocommissioni e dall'incremento del numero delle sedute connesso alla sostituzione delle prove scritte con una prima prova orale che comporterà un numero maggiore di giornate di impegno.

Va quindi evidenziato che gli oneri relativi ai compensi, concernenti sia i commissari che il segretario, sebbene disciplinati da uno specifico regolamento del Ministero dell'università, per cui sono previste risorse *ad hoc* iscritte nel bilancio dello Stato (articolo 7), sono addebitate a carico dei bilanci degli Atenei, per cui si richiama quanto previsto dall'articolo 19 della legge di contabilità, in relazione alla necessità di provvedersi, a valere dei loro bilanci, ogni qualvolta nuove norme si accompagnino anche alla previsione di oneri "aggiuntivi" posti a carico dei bilancio degli enti del settore pubblico.

#### **Articolo 4** **(Lavori delle sottocommissioni)**

L'articolo 4 reca la disciplina dei lavori delle sottocommissioni.

---

<sup>4</sup> Per tali soggetti l'articolo 2, comma 1, del Regolamento di cui al D.M. 15 ottobre 1999 stabilisce che gli organi delle università sedi di esami di Stato possono stabilire con propri provvedimenti di corrispondere ai componenti delle commissioni di vigilanza un gettone di presenza per ogni giornata in cui sono impegnati, in misura non superiore a 50 euro.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge n. 247/2012 esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

<sup>6</sup> L'articolo 2, comma 2 del Regolamento di cui al D.M. 15 ottobre 1999, stabilisce che i competenti organi possono stabilire il compenso spettante al funzionario amministrativo cui sono affidate le operazioni di segreteria. Tale compenso non può comunque essere superiore alla misura del 50% di quello corrisposto ai commissari.

<sup>7</sup> Si veda il D.P.C.M. 26 giugno 2015 e i dati di sintesi contenuto nel Conto Annuale del personale al 2019 della R.G.S. Tavole delle retribuzioni "medie".

Il comma 1 prevede che la prima prova orale sia sostenuta dinnanzi a una commissione diversa da quella insediata presso la sede di appartenenza del candidato (di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), individuata mediante sorteggio, da effettuarsi previo raggruppamento delle sedi che presentano un numero di domande di ammissione tendenzialmente "omogeneo" entro il termine di 10 giorni prima dello svolgimento della prova, a cura della commissione centrale.

Il comma 2 stabilisce che la prima prova orale debba necessariamente svolgersi con modalità di collegamento da remoto, ferma restando la presenza presso la sede della prova di esame (sede di appartenenza del candidato), del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

Il comma 3 introduce poi la possibilità che lo svolgimento della prima prova orale avvenga presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di corte di appello o presso i locali dei consigli dell'ordine degli avvocati ubicati negli uffici secondo disposizioni dettate dai presidenti delle corti di appello, previa consultazione dei presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati interessati. Si prevede che la sottocommissione curi, nella predetta ipotesi di decentramento, l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione.

Il comma 4 detta disposizioni parzialmente diverse per la seconda prova orale, che si tiene invece davanti alla sottocommissione insediata presso la sede di appartenenza del candidato, stabilendo peraltro la facoltatività (e non l'obbligo, come per la prima prova) del collegamento da remoto. Nella sola ipotesi di scelta della modalità di svolgimento della prova tramite collegamento da remoto, è applicabile il comma 3 dell'articolo 4 e dunque la facoltà di istituzione di sedi distaccate (sicché il candidato, che svolga anche la seconda prova tramite collegamento da remoto, potrà a discrezione della sottocommissione e all'esito dell'attivazione della sequenza procedimentale di cui al terzo comma, essere convocato presso una sede distaccata diversa da quella centrale sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione).

Il comma 5 dispone che a ciascun candidato, almeno 20 giorni prima, venga data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per le prove orali.

Il comma 6 attribuisce alla commissione centrale la competenza in ordine all'individuazione delle linee generali da seguire per la definizione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e coerenza dei criteri di esame.

Il comma 7 prevede che in caso di positività al virus COVID-19, di sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19, quarantena o isolamento fiduciario, il candidato possa richiedere, con istanza al presidente della sottocommissione distrettuale corredata da idonea documentazione (quale, ad esempio, certificazione medica o, qualora la documentazione medica non sia disponibile, come nell'ipotesi di quarantena fiduciaria, autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Il presidente della sottocommissione può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l'istanza è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.

**La RT** ribadisce che il dispositivo reca la disciplina dei lavori delle varie sottocommissioni, stabilendo, innanzitutto, in linea con principi di imparzialità e trasparenza presenti già nella disciplina vigente – secondo cui la correzione degli elaborati scritti è effettuata da una commissione diversa da quella in cui il candidato ha sostenuto l'esame – che la prima prova orale, quella c.d. "preselettiva", debba essere sostenuta dinnanzi a una commissione "diversa" da quella insediata presso la sede di appartenenza del candidato, individuata mediante sorteggio, da effettuarsi previo

raggruppamento delle sedi che presentano un numero di domande di ammissione tendenzialmente omogeneo, per cui è stabilito che tale individuazione avviene nel termine di 10 giorni dallo svolgimento della prova, a cura della commissione centrale.

Inoltre, si prevede che lo svolgimento della prima prova orale possa avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di corte di appello, o presso i locali dell'ordine degli avvocati ivi ubicati, secondo le disposizioni del presidente della corte di appello e sentiti i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

Le sedi distaccate possono essere individuate nei locali degli uffici giudiziari o dei consigli dell'ordine degli avvocati del circondario di volta in volta interessato e l'assegnazione dei candidati avviene sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione. Presso ogni sede distaccata possono operare una o più delle sottocommissioni secondo quanto previsto dall'articolo 47, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle prove è stabilito che la prima prova orale preselettiva debba necessariamente svolgersi con modalità di collegamento da remoto secondo le previsioni dell'articolo 247, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Rileva che presso la sede della prova di esame, è previsto che rimangono in presenza solo il segretario della seduta ed il candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

Quanto alla seconda prova, invece, conferma che questa può svolgersi, facoltativamente, con collegamento da remoto o in presenza davanti alla sottocommissione insediata presso la sede di appartenenza del candidato individuata ai sensi dell'art. 45, comma 3 della L. 247/2012, con la possibilità, pertanto, nel solo caso di scelta del collegamento da "remoto" dell'applicazione delle disposizioni sopra citate di cui all'art. 247, comma 3 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni nella legge 77/2020 e della possibilità per il candidato di essere convocato presso una sede distaccata diversa da quella centrale sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione.

Evidenzia, ad ogni modo, riguardo alle modalità di espletamento delle prove, che il ricorso a modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, che ha già sviluppato, e testato in modo efficace, nell'attuale gestione emergenziale, tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie.

Infine, assicura che dalla attuazione della disposizione, tesa ad introdurre la possibilità dell'espletamento della procedura di svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, attraverso modalità di connessione da "remoto" per l'espletamento della prima prova orale "selettiva" e per lo svolgimento delle prove orali, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi

provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, sui commi 1-3, per i profili di quantificazione, con specifico riferimento alla circostanza che la prima prova orale - quella c.d. "preselettiva" - dovrà essere svolta da "remoto" presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di corte di appello, o presso i locali dell'ordine degli avvocati ivi ubicati, andrebbe confermato che tali specifiche modalità procedurali possano aver luogo comunque senza produrre oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In proposito, pur prendendo atto delle rassicurazioni fornite dalla RT in merito al fatto il ricorso a modalità di partecipazione digitalizzate si inseriscono nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, che avrebbe già sviluppato e testato in modo efficace, nell'attuale gestione emergenziale, tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie, andrebbe richiesto un quadro di sintesi della attuale situazione sul territorio nazionale della dotazione degli applicativi informatici presso le sedi giudiziarie.

Inoltre, anche con riferimento alla seconda prova orale (comma 4), dal momento che quest'ultima potrà svolgersi, facoltativamente, con collegamento da "remoto" o in presenza davanti alla sottocommissione insediata presso la sede di appartenenza del candidato, andrebbe confermato che l'alternatività di tali soluzioni non determini un aggravio di oneri per lo svolgimento delle prove.

## **Articolo 5** ***(Verbale della prova di esame)***

L'articolo, ai commi 1-3, detta disposizioni relative alle operazioni di verbalizzazione delle prove d'esame.

In particolare, il comma 1 prevede che il segretario della sottocommissione è tenuto alla redazione del verbale della prova di esame, nel quale dà atto delle modalità di identificazione del candidato, delle modalità e del corretto funzionamento del collegamento con la sottocommissione, dell'identità dei membri della sottocommissione collegati, della materia prescelta dal candidato, del numero della busta dalla quale il quesito è prelevato, del contenuto integrale del quesito letto al candidato, dell'orario di inizio e della fine della prova.

Il comma 2 prevede che al termine della prova il segretario della sottocommissione dia atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni materia e dell'esito della prova, come comunicato dal presidente della sottocommissione, dando lettura integrale del verbale alla presenza del candidato e in collegamento con la sottocommissione.

Il comma 3 stabilisce che una volta approvato dal presidente della sottocommissione, il verbale sia sottoscritto dal segretario della sottocommissione e dal candidato e che in caso di rifiuto della sottoscrizione da parte di quest'ultimo il segretario ne dia atto nel verbale.

**La RT** evidenzia che la disposizione detta le modalità di verbalizzazione della prova di esame e ne ribadisce il contenuto.

Certifica che la norma ha natura ordinamentale e ricalca le ordinarie regole di redazione di qualsiasi verbale di prova di esame con modalità da remoto senza apportare alcuna significativa innovazione, precisando che la lettura del verbale e la sua sottoscrizione o rifiuto della stessa valgono come notifica per i candidati a tutti gli effetti di legge.

**Al riguardo**, ritenuto il tenore di mero rilievo ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

### **Articolo 6** **(Compensi)**

L'articolo reca una disposizione volta a riconoscere, per la prima prova orale, un gettone di presenza per i componenti ed il segretario delle sottocommissioni, fermi restando il compenso "fisso", e, per la sola seconda prova, il compenso variabile di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 15 ottobre 1999. Tale gettone, pari ad euro 70,00, a titolo di rimborso forfettario, per ciascuna seduta della durata minima di quattro ore alla quale gli aventi diritto abbiano effettivamente partecipato.

**La RT** conferma che la norma stabilisce i compensi da attribuire ai componenti e segretari delle sottocommissioni per l'attività svolta per l'espletamento delle prove concorsuali secondo le nuove modalità previste dal presente decreto, lasciando inalterata la disciplina relativa al compenso fisso di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 15 ottobre 1999, nonché, per la seconda prova orale di cui all'articolo 2, comma 7, del compenso variabile di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, prevedendo, inoltre, che per la prima prova orale di cui all'articolo 2, comma 2 del presente provvedimento, venga corrisposto esclusivamente un gettone presenza di euro 70, a titolo di rimborso forfettario, per ciascuna seduta minima di ore quattro a tutti i componenti e segretari che abbiano effettivamente partecipato.

Evidenzia che l'onere complessivo derivante dall'introduzione di un gettone presenza di euro 70 per la prima prova orale è quantificato in via prudenziale in euro 1.820.000, secondo il prospetto riepilogativo di seguito riportato.

<b>Dati</b>	
Domande concorso	26000
Sottocommissione	250
Sottocommissione supplente	250
Commissari	3
Totale commissari sottocommissioni	1500
Segretari per ciascuna sottocommissione	2
Totale segretari	500
Totale commissari e segretari	2000
Candidati per ciascuna sottocommissione	52
Gettone presenza in euro	70

<b>Onere complessivo gettoni presenza sottocommissioni prima prova orale</b>						
<i>Domande concorso</i>	<i>Numero massimo di candidati esaminati al giorno</i>	<i>Numero sedute di esame</i>	<i>Importo in euro Gettone presenza prima prova orale</i>	<i>Numero commissari e segretari per seduta</i>	<i>Importo complessivo gettoni presenza in euro per seduta</i>	<i>Onere totale per numero totale sedute</i>
26000	4	6500	70	4	280	<b>1.820.000,00</b>

In proposito, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento per gli affari di giustizia, la RT precisa che il numero delle domande di partecipazione al concorso per esame avvocato dell'anno 2020 è pari a 26.000 e che per l'espletamento del concorso sia necessario considerare 500 sottocommissioni (effettive e supplenti) e n. 2 segretari per ciascuna sottocommissione (effettiva e supplente) per un totale di componenti e segretari pari a 2.000, prevedendo altresì che in ogni seduta della sottocommissione riunita per la prima prova orale sia possibile esaminare al massimo 4 candidati, considerate la durata dell'esame e le operazioni di sanificazioni fra la prova di un candidato e l'altro.

Puntualizza che per la copertura dell'introducendo onere, pari ad euro 1.820.000, rimanda al successivo articolo 7, mentre nulla è innovato per quanto riguarda i compensi dei componenti effettivi e supplenti e dei segretari così come previsti dal D.M. 15 ottobre 1999 e pertanto, tali oneri continueranno a gravare sulle risorse finanziarie a

legislazione vigente, iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – C.d.r. “Dipartimento degli Affari di giustizia” – Azione “Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile – capitolo 1250 p.g. 10 “ *Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione – delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso ad esami per notai che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, di euro 2.969.890.*

**Al riguardo**, dal momento che il numero delle domande di partecipazione al concorso per esame avvocato dell'anno 2020 è pari a 26.000, andrebbero richiesti i criteri adottati nella stima della RT della necessità di provvedere alla previsione di n.500 sottocommissioni (n. 250 effettive e n. 250 supplenti).

Sulla valutazione della RT per cui in ogni seduta della sottocommissione per la prima prova orale sia possibile l'esame al massimo n. 4 candidati, considerata sia la durata dell'esame e le operazioni di sanificazioni fra la prova di un candidato e l'altro, nonché la durata di massimo 60 minuti al prevista dall'articolo 2, comma 4, si conviene con la prudenzialità della stima dell'onere relativo che massimizza i possibili effetti del riconoscimento del gettone di presenza per ogni seduta di almeno quattro ore. Ciò, nell'ipotesi anch'essa prudentiale che l'intera platea degli iscritti agli esami di abilitazione partecipi alle prove di esame.

## **Articolo 7** ***(Disposizioni finanziarie)***

Il comma 1 reca ai fini dell'attuazione del provvedimento in esame l'autorizzazione la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2021, per cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT** ribadisce che la norma, ai fini della copertura dell'onere previsto e quantificato dal precedente articolo 6, autorizza la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Specifica che dall'attuazione del provvedimento in esame, ad eccezione dell'articolo 6, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ai

relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, per i profili di copertura relativi all'onere di cui all'articolo 6, andrebbero solo richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità iscritte, per il 2021, nell'ambito degli stanziamenti già iscritti in bilancio e riferibili agli accantonamenti del dicastero della giustizia del fondo speciale delle annualità 2021/2023, nonché dell'adeguatezza delle rimanenti risorse ivi stanziata a fronte dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati per il medesimo anno.

Sarebbe inoltre opportuno un chiarimento sul raccordo tra l'onere per una sessione d'esami che si sarebbe dovuta tenere nel 2020 e il bilancio di competenza, ovvero se si sia comunque già conclusa nel 2020 la fase dell'impegno per la sessione d'esami con relativo mantenimento dei residui oppure se si debbano considerare come andate in economia le relative risorse con sostenimento dell'onere sul bilancio di competenza 2021<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> A tale proposito, va evidenziato che la scheda relativa al capitolo 1250 (Acquisto beni e servizi) dello stato di previsione del ministero della giustizia iscritto nel bilancio di previsione 2021/2023, indica in relazione al piano gestionale n. 10, le spese per il "funzionamento ed i gettoni di presenza da riconoscersi ai commissari per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso notarile una previsione a legislazione vigente di 2,9 milioni di euro per il 2021, mentre il bilancio iniziale 2020 esponeva una previsione di spesa per tale anno di 3,1 milioni di euro. In relazione alla Azione " Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile" del programma "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" della Missione "Giustizia" l'Allegato tecnico annesso al bilancio in corso evidenziava che " le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa sono state effettuate sulla base delle effettive concrete esigenze di spesa necessarie ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alla professione notarile e alla professione forense. Ai fini della quantificazione della dotazione di cassa si è tenuto conto della capacità di spesa dell'Amministrazione anche con riferimento allo smaltimento dei residui passivi. Le previsioni finanziarie in termini di competenza e cassa, sostanzialmente, non divergono da quelle effettuate nei precedenti esercizi così come programmate nel triennio di riferimento". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Bilancio di previsione dello Stato 2020/2022 e 2021/2023 e Allegato tecnico, tavole sul sito del Dipartimento.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Gen 2021 [Nota di lettura n. 201](#)  
Istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (**Atto del Governo n. 234**)
- " [Nota di lettura n. 200](#)  
A.S. 2066: "Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"
- " [Nota di lettura n. 205](#)  
A.S. 2070: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " Documentazione di finanza pubblica n. 25 ([Parte I](#) e [Parte II](#))  
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - **Doc. XXVII, n. 18**
- Feb 2021 [Nota di lettura n. 206](#)  
A.S. 2077: "Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)"
- " [Nota breve n. 20](#)  
Le previsioni economiche invernali 2021 della Commissione europea
- " [Nota di lettura n. 207](#)  
A.S. 2101: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 210](#)  
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi (**Atto del Governo n. 242**)
- Mar 2021 [Nota di lettura n. 209](#)  
Disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe (**Atto del Governo n. 247**)
- " [Nota di lettura n. 208](#)  
Regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici e misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza (**Atto del Governo n. 240**)
- " [Nota di lettura n. 211](#)  
A.S. 2120: "Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021"
- " [Nota di lettura n. 212](#)  
A.S. 1662: "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie"